

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
WOLFPACK

**STATUTO IN VIGORE CON MODIFICA INTERVENUTA
SEGUITO DELIBERA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 28 GENNAIO 2018.**

**Modifica registrata presso Ufficio delle Entrate di San Donà di Piave
Registro n. 310 del 15.02.2018**

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopi - Finalità e durata - Adesione Enti di Promozione Nazionali

Articolo 1 - *denominazione e sede*

E costituita con sede in via Roma dx, n68 - 30016 Jesolo, l'Associazione sportiva dilettantistica Wolfpack (d'ora innanzi per brevità "Associazione").

L'a.s.d. Wolfpack viene costituita secondo le normative dettate dalla Legge 289/2002.

Articolo 2 - *finalità e durata*

L'associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fine di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di servizio gratuito delle cariche associative.

Articolo 3 - *scopi e durata*

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e si propone di promuovere iniziative inerenti le attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, come da specifiche finalità sotto elencate e promuovere l'organizzazione e la pratica dello sport di cittadinanza o discipline sportive sperimentali, nonché l'attività didattica di esse, nell'ottica di futuri riconoscimenti e a salvaguardia del benessere psico-fisico dei soci e praticanti, nello specifico per la disciplina denominata Survival Sportivo.

L'Associazione potrà pertanto esercitare le seguenti attività per il perseguimento delle finalità sopra indicate:

- a) promuovere e favorire ed organizzare la diffusione , la conoscenza e la pratica delle attività sportive dilettantistiche nelle discipline sportive ammissibili secondo la deliberazione n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del 20.12.2016 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito elencate al punto p)
- b) viaggi, escursioni, esplorazioni, gare e competizioni sportive dilettantistiche, corsi teorici e pratici di vario livello e difficoltà, simposi, dibattiti e convegni legati agli sport elencati, all'ecologia umana ed alle altre discipline collegate come la sopravvivenza, manifestazioni sportive dilettantistiche, corsi di preparazione teorici e pratici nel settore cultura, tempo libero, promozione sociale e formazione extra scolastica della persona, preparazione tecnica alla protezione civile;
- c) organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche e artigianali e rassegne anche nel settore teatrale, cinematografico, musicale, radiotelevisivo, audiovisivo, in collaborazione con aziende, scuole, enti pubblici e privati;
- d) tenere corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e non delle scuole pubbliche e private e delle aziende;
- e) instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni, fondazioni, organismi italiani e stranieri a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti fra i medesimi;
- f) svolgere attività editoriale di produzione, di collaborazione redazionale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie o audiovisive e di qualsiasi opera di stampa e registrazione inerente le attività previste dal presente statuto;
- g) acquisire, gestire e produrre mezzi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività, erogare o ricevere contributi o donazioni a e da enti pubblici ed a o da privati per iniziative compatibili con i propri fini statutari;
- h) porre in essere attività di natura commerciale in diretta relazione con gli scopi istituzionali, in via complementare, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali;
- i) L'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive disciplinate dalla stessa;
- l) operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di

carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti;

m) Tenere corsi di formazione teorico pratici all'uso e al maneggio delle armi da fuoco e da sparo in strutture idonee riconosciute dalle vigenti norme legali nonché il rispetto delle norme vigenti che disciplinano tale attività;

n) tenere corsi teorico pratici di arti marziali, difesa personale e di ogni attività inerente la pratica e lo sviluppo del combattimento corpo a corpo sia del personale Civile e Militare al fine della difesa in condizioni avverse;

o) La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche

p) discipline sportive previste

SPORT	ARMI SPORTIVE DA CACCIA
<i>DISCIPLINE</i>	TIRO DI CAMPAGNA CON CARABINA A CANNA RIGATA DA CACCIA MUNITA O MENO DI OTTICA; TIRO CON L'ARCO DA CACCIA
SPORT	ARRAMPICATA SPORTIVA
<i>DISCIPLINE</i>	ARRAMPICATA SU ROCCIA; ARRAMPICATA SU STRUTTURE ARTIFICIALI;
SPORT	CANOA
<i>DISCIPLINE</i>	CANOA FREESTYLE; OCEAN RACING; WILDWATER
SPORT	RAFTING
<i>DISCIPLINE</i>	HYDROSPEED; RAFTING
SPORT	SPORT ACQUATICI
<i>DISCIPLINE</i>	NUOTO; NUOTO PER SALVAMENTO
SPORT	TIRO A SEGNO
<i>DISCIPLINE</i>	TIRO A SEGNO; TIRO RAPIDO SPORTIVO
SPORT	TIRO CON L'ARCO
<i>DISCIPLINE</i>	TIRO CON L'ARCO DA CACCIA 3D; TIRO DI CAMPAGNA
SPORT	TIRO DINAMICO SPORTIVO
<i>DISCIPLINE</i>	ARMA CORTA; ARMA LUNGA; ARMA AIR SOFT
SPORT	ATLETICA LEGGERA
<i>DISCIPLINE</i>	CORSA CAMPESTRE; CORSA IN MONTAGNA; CORSA SU CORDA; TRAIL; INDOOR; CORSA SU STRADA
SPORT	SPORT EQUESTRI
<i>DISCIPLINE</i>	EQUITAZIONE DI CAMPAGNA; ENDURANCE; ATTIVITA' EQUESTRI DI TRADIZIONE E RASSEGNE;
SPORT	ORIENTAMENTO

<i>DISCIPLINE</i>	CORSA DI ORIENTAMENTO; ORIENTAMENTO DI PRECISIONE; SCI ORIENTAMENTO; CORSA ORIENTAMENTO;
SPORT	WUSHU KUNG FU TRADIZIONALE
<i>DISCIPLINE</i>	JEET KUNE DO; WING CHUN
SPORT	SLEDDOG
<i>DISCIPLINE</i>	SLEDDOG
SPORT	AUTOMOBILISMO
<i>DISCIPLINE</i>	FUORISTRADA; RALLY; ABILITA'
SPORT	ATTIVITA' SUBACQUE
<i>DISCIPLINE</i>	ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO (tutte le voci previste dalla deliber del coni); DIDATTICA SUBACQUEA (tutte le voci previste dalla delibera del coni)

Eventuali nuovi inserimenti di discipline riconosciute, saranno validi, con apposita delibera assembleare, senza comportare variazione statutaria.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo la pratica della sopravvivenza racchiude diverse discipline fra le quali orientamento, arco, nodi, arrampicata, escursionismo, survivor, canoa ecc. come previsto al punto p)).

Articolo 4 - adesione ad enti di promozione

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione dovrà aderire ad un ente di promozione sportiva avente finalità assistenziali, ai sensi della legge n. 524/74. Pertanto potrà adottarne la tessera nazionale, osservare lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali periferici dell'ente medesimo.

Inoltre è obbligo di uniformarsi alle norme e direttive del CONI.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'associazione potrà istituire al proprio interno sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

La durata dell'associazione è indeterminata.

TITOLO II

Organi sociali

Articolo 5 - *organi delle societa*

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo
- il Presidente

Articolo 6 - *gli associati*

Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che ne facciano domanda, siano in possesso dei requisiti piu avanti specificati e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art. 7.

Gli associati hanno diritto all'accesso all'associazione, all'uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all'uso di attrezzature sociali per la pratica dello sport. Gli associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali.

Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonche al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali nonche concorrere alle spese necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- ordinari;
- onorari;
- sostenitori;
- atleti e tecnici.

Sono associati ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

In caso di ritardato pagamento il Consiglio direttivo potra applicare una tassa di mora o esercitarne la esclusione.

Gli associati onorari (persone fisiche od enti) sono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi

dell'associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell'associazione. Tra gli associati onorari l'assemblea può nominare un presidente onorario dell'associazione.

Sono associati sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio direttivo, a favore dell'associazione.

Sono associati atleti coloro che svolgono attività sportiva per l'associazione.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali in vigore nonché alle Deliberazioni del Consiglio Direttivo o Organi Sociali.

Tutti gli atleti e i tecnici devono essere tesserati a cura dell'associazione ad un organo sportivo riconosciuto.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall'associazione, nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'associazione e comunque di pertinenza della stessa.

Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.

Gli associati dovranno prestare particolarmente attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l'associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali.

L'attività di volontariato degli associati nell'ambito dell'associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Articolo 7 - ammissione degli associati

Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve:

- a) presentare la domanda, eventualmente controfirmata da un genitore o chi ne fa le veci se minore; tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo;
- b) essere di specchiata moralità;
- c) pagare la tassa di ammissione stabilita.

L'associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'associazione, di accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento sociale, nonché gli atti normativi e regolamentari della stessa. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento o non pagamento della quota sociale.

Articolo 8 - perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari

La perdita della qualifica di associato avviene:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo (per gli atleti tale disposizione è subordinata alle norme federali vigenti);
- b) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dell'associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata.
- c) per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'associazione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla relativa qualifica.

Gli associati dimissionari o dichiarati decaduti per morosità, per essere riammessi, dovranno sottoporsi alle norme del precedente articolo 5.

Gli associati morosi riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate. L'associato radiato può presentare domanda di riammissione alla società solo dopo cinque anni dalla radiazione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere legalmente, in persona del presidente in carica, nei confronti degli associati radiati o morosi per ottenere il

pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'associazione.

A carico degli associati il Consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- c) la radiazione.

In via cautelare, in attesa di convocazione del Consiglio direttivo, con il voto a maggioranza di soli tre consiglieri, potrà essere adottato il provvedimento disciplinare della sospensione della frequenza alla sede ed alle attività sociali di uno o più associati, per un periodo massimo di giorni 15. Il provvedimento assunto deve essere ratificato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento sanzionatorio cautelare.

Articolo 9 - l'assemblea

L'assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria deve avvenire a cura del presidente, su delibera del Consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura del Bilancio di ogni anno secondo le modalità meglio individuate a favore dell'associazione: tramite invito diretto dell'associato, tramite affissione in bacheca nella sede sportiva o fiscale.

La convocazione di assemblee, oltre che dal Consiglio direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al presidente dell'associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata con avviso esposto all'albo sociale contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- 1) relazioni e bilanci preventivi e consuntivi.
- 2) elezione dei componenti del Consiglio direttivo;
- 3) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'assemblea

straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- 1) proposte di modifica al presente statuto;
- 2) proposta di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- 3) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservato dalla legge o dal presente statuto.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinaria o straordinaria dell'associazione con diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative. E' ammesso il voto per delega, ma ciascun associato potrà rappresentare solo un altro associato. E' vietato il voto ai minori di anni 18. Salvo quanto previsto dal presente statuto, in caso di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio associativo, l'assemblea ordinaria o straordinaria e validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della meta più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

Le assemblee sono presiedute da un socio nominato dall'assemblea con votazione palese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il presidente dell'assemblea chiama un socio a fungere da segretario e può nominare due scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e se nominati dai due scrutatori.

Articolo 10 - consiglio direttivo

L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da non meno di 3 componenti eletti dall'assemblea fra tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'associazione.

I membri eletti dall'assemblea nominano nel loro ambito il presidente e uno o due vicepresidenti. Possono inoltre nominare un segretario, anche al di fuori del loro ambito.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare consiglieri eletti dall'assemblea, subentrano in carica quelli che immediatamente seguono nella

graduatoria delle votazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere anche in modo informale con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio su richiesta della maggioranza dello stesso.

Se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Non possono far parte del Consiglio direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte di un organo sportivo regolare.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del consiglio. Di tutte le riunioni dovrà essere tenuto verbale sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati. E' divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell'ambito della medesima federazione o disciplina associata, ovvero alla medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Ogni componente il Consiglio direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo si intende decaduto dalla carica.

Articolo 11 - *Elezione del Consiglio direttivo*

L'elezione del nuovo Consiglio direttivo avviene nel corso dell'assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio direttivo in carica. In Consiglio direttivo entrante assumerà la responsabilità del sodalizio a partire dal 1° gennaio successivo.

Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi consiglieri sono invitati alle riunioni del Consiglio in carica, senza alcuna funzione ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione del sodalizio.

Il bilancio dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'assemblea dal Consiglio uscente mentre il bilancio di previsione sarà elaborato dal nuovo Consiglio direttivo, con la collaborazione dei consiglieri uscenti.

Articolo 12 - *Attività e poteri del Consiglio direttivo*

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente; potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal presidente. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) determinare le tariffe dei diversi servizi, compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza;
- d) approvare il programma sportivo dell'associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti;
- e) costituire le varie sezioni sportive per le attività sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le modalità di iscrizione, nominarne i direttori sportivi scelti anche all'infuori del Consiglio direttivo;
- f) deliberare la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- g) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- h) stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi e del materiale tecnico;
- i) decidere di tutte le questioni che interessano l'associazione e i soci; inoltre il Consiglio direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa;
- j) curare il buon andamento finanziario della società, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle sezioni sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico dell'associazione che dovrà essere sottoposto per approvazione all'assemblea;
- k) aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio.

Articolo 13 - *Il presidente*

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige la società e ne è il legale

rappresentante. Il vicepresidente o i vicepresidenti sostituiscono il presidente di assenza o impedimento.

TITOLO

III

Patrimoni

o

Articolo 14 - *Esercizio Sociale*

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandosi ai programmi e alle attività sociali.

Articolo 15 - *Utili e residui attivi.*

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva;
- b) il rimanente a disposizione per iniziative a carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

Articolo 16 - *Risorse economiche*

L'associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote degli associati;
- b) contributi versati da atleti e soci per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;

- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali secondo quanto previsto dalla norma fiscale vigente;
- i) locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione;
- l) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- m) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportive

Articolo 17 - Distribuzione del patrimonio

E' vietato distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui l'associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge l'assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

TITOLO IV

Varie

Articolo 18 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione e le decisioni inerenti alla devoluzione del patrimonio sono assunti dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata, secondo quanto previsto dal presente Statuto, con l'intervento della maggioranza dei soci secondo quanto dal presente statuto. L'assemblea nominerà i liquidatori ai quali verranno dati pieni poteri per la risoluzione del caso.

Articolo 19 - Controversie tra gli associati.

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così

nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero piu di due, si provvedera alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvedera anche a stabilire con funzione di presidente del collegio.

Articolo 20 - Completezza dello statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private non riconosciute, nonche le norme statutarie e regolamentari della Federazione italiana alla quale la presente associazione si affilia, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.